

FOGLIO INFORMATIVO E/5 CREDITI DOCUMENTARI E STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca")

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa

Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216

Indirizzo e-mail: info@bapr.it

Sito internet: www.bapr.it

Codice ABI 5036.9

Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486

La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;

Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è un contratto con il quale la Banca assume l'impegno di effettuare o far effettuare da una propria banca corrispondente una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione, negoziazione) su ordine e per conto di un proprio cliente e a favore di un terzo (il "Beneficiario"), rispettivamente acquirente e venditore, generalmente, delle merci oggetto della transazione sottostante.

L'impegno è assunto fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un limite temporale stabilito. Prima di eseguire la prestazione economica, la Banca controlla che i documenti commerciali relativi alla fornitura e alla spedizione delle merci, presentati dal Beneficiario, siano conformi ai termini e alle condizioni del credito documentario emesso. Il cliente, pertanto, evita di dover pagare la merce in via anticipata, vale a dire senza controllare la regolarità documenti commerciali inerenti la relativa fornitura e spedizione.

I crediti documentari sono strumenti di pagamento generalmente utilizzati per regolare transazioni nel commercio internazionale.

Il principale rischio consiste nella ricezione di merce non conforme all'ordine. Il cliente, cioè, sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua Banca è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione all'operazione di credito documentario import.

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate sia nella misura minima che nella misura massima a carico del cliente.

Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile.

CREDITI DOCUMENTARI E STAND-BY IMPORT

| | |
|--|--|
| Commissione di apertura | 0,50% a trimestre o frazione con un minimo di € 100,00 |
| Commissioni di accettazione | 0,50% a trimestre o frazione con un minimo di € 70,00 |
| Commissioni di utilizzo | 0,30% con un minimo di € 70,00 |
| Commissioni per revoca o mancato utilizzo | 0,30% con un minimo di € 50,00 |
| Commissioni di intervento | 0,15% con un minimo di € 5,00 |
| Diritto di modifica | € 50,00 |
| Valuta di addebito | Data regolamento |
| Spese swift di apertura | € 50,00 |
| Spese operazione di regolamento | € 20,00 |
| Spese per invio comunicazioni trasparenza | € 1,00 |

È fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

| CREDITI DOCUMENTARI E STAND-BY EXPORT | |
|---|--|
| Commissione di notifica | € 100,00 |
| Commissione di presentazione documenti | 0,30% con un minimo di € 100,00 |
| Commissioni di conferma e accettazione | 0,50% al mese o frazione con un minimo di € 100,00 |
| Commissioni di intervento | 0,15% con un minimo di € 5,00 |
| Diritto di modifica | € 50,00 |
| Valuta di accredito | 2 gg. forex |
| Recupero spese di spedizione dei documenti | Al costo |
| Spese operazione di regolamento | € 20,00 |
| Spese per invio comunicazioni trasparenza | € 1,00 |
| È fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale. | |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.

Analoga facoltà spetta alla Banca, la quale può recedere dal Contratto inviando al cliente una comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il cliente richiede la chiusura del rapporto, **la Banca vi provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'Ordinante medesimo.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, fax 0932-603268, posta elettronica: legale@bapr.it, posta elettronica certificata: ufficiolegale@pec.bapr.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.bapr.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre i termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

- (a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

| LEGENDA | |
|-------------------------------------|--|
| Arbitro Bancario Finanziario | Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari |
| Banca | La Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata |
| Cliente | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca |
| Controllo documenti | Fase nella quale la Banca verifica che i documenti presentati ad utilizzo del credito documentario siano conformi a quanto richiesto, evidenziando al beneficiario e/o alla banca emittente eventuali difformità o discrepanze |
| Divisa | Unità di misura monetaria diversa dall'Euro |

| | |
|--|---|
| Guida Pratica «<i>Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti</i>» | La Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario |
| Ordinante | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di credito documentario import con la Banca |
| Reclamo | Ogni atto con cui l'Ordinante chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, <i>fax</i> , <i>e-mail</i>) |